
STATUTO DEL GRUPPO FOTOGRAFICO BRADELLE

Articolo 1 -Denominazione e durata-

L'Associazione culturale denominata “Gruppo Fotografico Bradelle” è costituita quale Associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile.
L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 -Sede-

L'Associazione ha sede nel Comune di Calvisano, attualmente in Via Salvo D'Acquisto, numero 17.

Articolo 3 -Scopi dell'Associazione-

L'Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità culturali, di educazione alla lettura delle immagini e al linguaggio fotografico nonché produrre immagini video-fotografiche di qualità, a beneficio del territorio e dello sviluppo espressivo ed artistico dei soci.

L'Associazione si propone di:

- riunire cultori ed amatori della fotografia, sia dilettanti che professionisti, per lo sviluppo del senso estetico ed artistico e per il perfezionamento della tecnica;
- educare alla lettura delle immagini ed al linguaggio fotografico;
- promuovere esposizioni fotografiche personali e collettive;
- incrementare e diffondere attraverso corsi e manifestazioni la conoscenza ed il progresso dell'arte fotografica;
- organizzare escursioni fotografiche;
- collaborare con le autorità e le realtà locali per la documentazione di manifestazioni ed eventi socio-culturali;
- Promuovere iniziative atte al finanziamento degli scopi dell'Associazione.

Il Gruppo Fotografico Bradelle può associarsi alle grandi organizzazioni fotografiche nazionali ed internazionali per garantire ai soci la possibilità di crescere e conseguire maggiori riconoscimenti.

Articolo 4 -Soci-

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi. I soci si distinguono in ordinari, junior ed onorari.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza. L'adesione è ritenuta valida se entro 30 giorni dalla sua presentazione non vengono comunicate in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;

- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo

I soci onorari sono nominati dal consiglio direttivo.

L'assemblea dei soci dovrà ratificare la decisione del Consiglio Direttivo con l'approvazione di almeno la metà più uno dei soci effettivi.

Tutti i soci ordinari, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto.

Le quote non sono trasmissibili per atto tra vivi o per causa di morte.

I soci onorari e junior hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ma non hanno diritto al voto ed a ricoprire cariche associative.

Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione e decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dalla scadenza.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio siano state formulate per iscritto le motivazioni, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per l'eventuale ricorso.

La decadenza e l'esclusione dovranno comunque essere ratificate dalla prima assemblea, valutando l'eventuale ricorso presentato dal socio.

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione non può vantare il rimborso dei contributi associativi pagati.

Articolo 6 - Organi sociali -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta, se richiesto, solo il rimborso delle spese documentate sostenute.

Articolo 7 - Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con la quota associativa alla data dell'assemblea stessa.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- delibera sulle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente (economico e finanziario);
- elegge i membri del Consiglio Direttivo e relative nomine;
- delibera il regolamento interno e le sue variazioni, su proposta del Consiglio Direttivo;
- nomina il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori;
- delibera (eventualmente mediante ratifica) sugli atti di amministrazione che esulano dai poteri del Consiglio Direttivo;
- delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera sulle materie ad essa demandate dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla nomina dei soci onorari.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un quarto dei soci ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'Associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche per posta elettronica, all'indirizzo fornito dal socio e annotato nel libro dei soci), contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviare ai singoli soci almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni con la presenza, di persona o tramite delega, di almeno i tre quarti dei soci. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 2 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci; le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, ma quelle relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti dei soci. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di una delega. Nessun socio può partecipare alla votazione se in conflitto di interessi. Nelle deliberazioni relative al bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non possono partecipare al voto.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il progetto di bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- nominare i soci onorari;
- deliberare circa la decadenza e l'esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea;
- curare la tenuta dei libri sociali.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto, solo in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 9 - Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione, firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del

Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10 - Collegio dei Revisori -

Il Collegio dei Revisori è composto, da tre membri effettivi nominati dall'assemblea dei soci, scelti fra i soci o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, l'Assemblea provvederà all'integrazione del Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

Articolo 11 - Patrimonio dell'Associazione-

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- dalla denominazione e dal marchio;
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 12 - Risorse economiche -

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e occasionali.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione. L'attività dei soci è volontaria e non retribuita.

Articolo 13 - Bilancio d'esercizio e libri sociali-

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro la fine di febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il progetto di bilancio consuntivo (economico e finanziario) dello stesso, dal quale devono risultare le attività e passività (stato patrimoniale) le

entrate e le uscite (conto economico) e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci.

Dovranno essere tenuti i seguenti libri (anche se in formato elettronico):

- libro dei soci, in cui annotare tutti gli estremi identificativi;
- libro delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze del Collegio dei Revisori;
- libro delle Assemblee (in cui riportare anche i bilanci approvati).

Tutti i libri saranno a disposizione dei soci, e liberamente visionabili.

Articolo 14 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità.

E' fatto espresso divieto l'assegnazione del patrimonio residuo ai soci.

Articolo 15 - Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.